



Città di Galatina

Provincia di Lecce

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Ordinanza sindacale n. 100/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BIELLA IN COLLEMETO (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO). CHIUSURA PER IL GIORNO 01.12.2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, S.O. n. 41;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Premesso:

che nella serata di oggi, 30 novembre 2020, è pervenuta al sottoscritto comunicazione ufficiale della Dirigente dell'Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, resa per le vie brevi, concernente un caso di positività al COVID-19 di soggetto frequentante il plesso scolastico sito in Via Biella, nella frazione di Collemeto, destinato a Scuola Secondaria di primo grado;

che, al riguardo, non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord della ASL Lecce;

Rilevato:

che, allo stato attuale, in via precauzionale, ricorrono comunque eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre provvedere con la massima urgenza all'effettuazione delle operazioni di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico sopra indicato;

che, al fine di maggior tutela della salute pubblica e prevenzione di possibili contagi, la richiesta sanificazione debba essere estesa a tutti gli ambienti del plesso scolastico interessato;

Considerato:

che, per l'effettuazione di dette operazioni, occorre disporre la chiusura del plesso scolastico interessato per tutta la giornata di martedì 01 dicembre p.v., al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione di tutti i locali degli immobili, fatte salve ulteriori e successive disposizioni da assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti servizi sanitari dell'ASL;

che, in attuazione della predetta emergenza, i competenti servizi della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune hanno attivato tutte le procedure utili alla realizzazione dell'intervento;

che, in particolare, il contratto in vigore con l'attuale gestore dei servizi di igiene ambientale – Monteco srl – prevede, tra l'altro, l'effettuazione di interventi di tipologia coincidente con quelli da disporre con la presente ordinanza sindacale;

che la ditta Monteco srl, contattata per le vie brevi, ha assicurato la disponibilità all'effettuazione dell'intervento richiesto, in attuazione del contratto vigente:

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

di dover provvedere con la massima urgenza all'effettuazione delle operazioni di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico interessato sopra indicato e, che, al fine di maggior tutela della salute pubblica e prevenzione di possibili contagi, la sanificazione debba essere estesa a tutti i locali dell'immobile;

conseguentemente, di dover disporre la chiusura del plesso scolastico interessato per tutta la giornata di martedì 01 dicembre p.v., al fine di predisporre il programmato servizio straordinario di sanificazione della struttura, fatte salve ulteriori e successive disposizioni da assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti servizi sanitari dell'ASL;

VISTO:

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000;

l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Tutto quanto innanzi premesso,

ORDINA

- 1) La chiusura, **per tutta la giornata di martedì 01 dicembre p.v.**, fatte salve ulteriori e successive disposizioni da assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti servizi sanitari dell'ASL, al fine di predisporre il servizio straordinario di sanificazione dell'edificio, del plesso scolastico destinato a Scuola Secondaria primo grado, sito nella frazione di Collemeto, alla Via Biella (Ist. Comprensivo Polo 1);
- 2) L'effettuazione, nella stessa giornata di martedì 01 dicembre p.v., da parte della ditta MONTECO SRL - attuale gestore dei servizi di igiene ambientale del Comune – delle operazioni

di sanificazione di tutti gli ambienti del suddetto plesso scolastico, secondo le indicazioni previste dal Rapporto ISS COVID 19 58/2000;

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DEMANDA

ai competenti organi comunali l'attivazione di tutte le misure utili all'attuazione della presente disposizione.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

- Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell'Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;
- Alla Dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, a mezzo di PEC all'indirizzo: leic887006@pec.istruzione.it;
- All'A.S.L. Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;
- Alla Società MONTECO SRL (gestore dei servizi di igiene ambientale del Comune), a mezzo di PEC all'indirizzo: montecosrl@arubapec.it;
- Al Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Al Presidente della Giunta Regionale della REGIONE PUGLIA, a mezzo di PEC all'indirizzo: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio *on-line*, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata **a mezzo di "pubblici proclami", realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on-line.**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Galatina, 30 novembre 2020

Il Sindaco

Marcello P. AMANTE

